



**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

**Seconda sezione civile**

***Esecuzioni immobiliari***

Il Giudice dell'esecuzione,  
sciogliendo la superiore riserva,

esaminata l'opposizione proposta ex artt. 615 co. 2 e 624 cpc nell'interesse di [REDACTED]

**OSSERVA**

Parte opponente ha chiesto la sospensione della procedura esecutiva, deducendo di subire la presente espropriazione in qualità di fideiussore della debitrice principale, signora [REDACTED] in forza di decreti ingiuntivi non opposti, con conseguente applicabilità dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n. 9479/2023 (e dunque verifica officiosa dell'eventuale presenza di clausole vessatorie nei contratti posti a fondamento della pretesa monitoria, avviso al debitore della possibilità di proporre opposizione tardiva o riqualificazione dell'opposizione all'esecuzione come opposizione tardiva e rimessione al giudice della cognizione).

L'opposizione difetta di *fumus*.

In primo luogo, la contestazione non appare all'evidenza idonea a determinare l'arresto della procedura esecutiva, atteso l'intervento di altri creditori, diversi da [REDACTED] muniti di titolo esecutivo non costituito da "decreto ingiuntivo non opposto" (ad es. mutuo fondiario, si cfr. posizione di [REDACTED]).

In secondo luogo, il rapporto posto alla base del ricorso monitorio non pare rientrare nello spettro di applicazione della Direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Anche a voler ritenere rilevante, *ratione temporis*, la disciplina normativa interna antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), ossia gli articoli 1469 bis e ss. c.c., va osservato che entrambi i ricorsi monitori risultano depositati in data antecedente all'entrata in vigore della legge del 6.2.1996, n. 52 (che con l'art. 25 ha introdotto gli artt. 1469 bis e segg nel codice civile), e risultano fondati su pattuizioni contrattuali ancora più risalenti (si cfr. mutuo con garanzia ipotecaria e fideiussoria del 1987); la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte occasione di affermare la portata non retroattiva della suddetta



disciplina [si cfr. Cass. civ. Sez. III, n. 10086 del 2001, in questi termini “*va, anzitutto, osservato che i nuovi artt. 1469 bis e seg. c.c. non sono applicabili ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del principio generale dell'irretrattività della legge, art. 11 preleggi (Cass. 29.11.1999, n. 13339)*”], sulla scorta della ritenuta natura non autoapplicativa (o, detto altrimenti, non *self-executing*) della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori).

In terzo luogo, anche a voler opinare diversamente in punto di disciplina applicabile *ratione temporis*, neppure possono ritenersi applicabili, nel rapporto con [REDACTED] i principi invocati da parte opponente, non potendo quest'ultimo qualificarsi consumatore nell'assunzione del vincolo contrattuale con la creditrice. Ed infatti, le fideiussioni poste a base dei ricorsi monitori (accolti con provv. n. 775/94 e 63/1995 r.g.) risultano sottoscritte dall'opponente non in favore dell'allora moglie dello stesso, [REDACTED] quale persona fisica, ma in favore della società [REDACTED] [REDACTED] (di cui [REDACTED] era amministratrice), alla stregua di quanto può desumersi dal tenore letterale della documentazione versata in atti (cfr. all.ti 2, 3, 4 e 5 comparsa difensiva di [REDACTED]).

La società opposta [REDACTED] ha depositato visura camerale storica della debitrice principale (all. 6 comparsa difensiva di [REDACTED], da cui emerge come il signor [REDACTED] fosse all'epoca socio per la quota del 49% della [REDACTED] nonché, sin dalla costituzione, consigliere della stessa (sulla necessità di dare rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale per la verifica di attribuibilità della qualifica di consumatore al fideiussore socio si vedano, nella giurisprudenza comunitaria, CGUE, sentenza 19 novembre 2015, in causa C-74/15 Tarcau; in sede nazionale si v. Cass. Ord.13/12/2018 n. 32225; ed ancora Cass., 8 maggio 2020, n. 8662);

Per le superiori considerazioni, non può ritenersi che l'opponente avesse assunto il vincolo contrattuale con la creditrice agendo “*come persona fisica, per scopi che esulano dalla sua attività professionale*”, giacché l'assunzione della garanzia appare all'evidenza funzionalmente collegata all'attività della società garantita.

Le ulteriori censure articolate, giacché meramente riproduttive di motivi di opposizione già proposti e deliberati dal G.E., in difetto di sopravvenienze, non sono ammissibili nell'odierna sede.

L'istanza di sospensione va dunque rigettata, con assegnazione all'opponente del termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

Deve inoltre provvedersi sulle spese di questa fase di giudizio e ciò in ragione dell'astratta attitudine del provvedimento di definizione della fase sommaria (sia positivo, sia negativo) ad acquisire il valore di provvedimento definitivo sul processo, qualora non venga introdotto nel termine concesso il giudizio di merito (in questo senso Cass. Civ., nn. 22033/2011 e 16525/2012).



Deve infine prorogarsi il termine assegnato al professionista delegato per l'espletamento dei tentativi già autorizzati.

**P.Q.M.**

Rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva.

Fissa il termine perentorio di giorni centoventi, decorrenti dalla scadenza del termine per la proposizione di impugnazione avverso il presente provvedimento, ovvero, nel caso di avvenuta proposizione dell'impugnazione, dalla comunicazione della relativa ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata

Condanna parte opponente al pagamento delle spese della presente fase nei confronti di: - [REDACTED]  
[REDACTED] che liquida in € 1.618,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa: [REDACTED]  
che liquida in € 1.218,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.

Dispone che il professionista delegato prosegua con le attività di vendita già autorizzate, con proroga del termine di ulteriori 12 mesi.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Siracusa, 13/2/2024

Il Giudice dell'esecuzione  
*dott.ssa Maria Cristina Di Stazio*

